



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

con il Ministro dello sviluppo economico (ROMANI)

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (PRESTIGIACOMO)

e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)

(V. Stampato Camera n. 4624)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 novembre 2011

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 novembre 2011

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dello Statuto stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 570.240 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monito-

raggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede nei termini seguenti:

a) per gli oneri relativi al contributo a favore dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, destinate a contributi non obbligatori a enti e organismi internazionali nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

b) per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere

con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA)

26th January 2009

**Statute
of the
International Renewable
Energy Agency
(IRENA)**

-2-

The Parties to this Statute,

desiring to promote the widespread and increased adoption and use of renewable energy with a view to sustainable development,

inspired by their firm belief in the vast opportunities offered by renewable energy for addressing and gradually alleviating problems of energy security and volatile energy prices,

convinced of the major role that renewable energy can play in reducing greenhouse gas concentrations in the atmosphere, thereby contributing to the stabilisation of the climate system, and allowing for a sustainable, secure and gentle transit to a low carbon economy,

desiring to foster the positive impact that renewable energy technologies can have on stimulating sustainable economic growth and creating employment,

motivated by the huge potential of renewable energy in providing decentralised access to energy, particularly in developing countries, and access to energy for isolated and remote regions and islands,

concerned about the serious negative implications that the use of fossil fuels and the inefficient use of traditional biomass can have on health,

-3-

convinced that renewable energy, combined with enhanced energy efficiency, can increasingly cover the anticipated steep increase in global energy needs in the coming decades,

affirming their desire to establish an international organisation for renewable energy, that facilitates the cooperation between its Members, while also establishing a close collaboration with existing organisations that promote the use of renewable energy,

have agreed as follows:

Article I

Establishment of the Agency

A. The Parties to this Statute hereby establish the International Renewable Energy Agency (hereinafter referred to as "the Agency") in accordance with the following terms and conditions.

B. The Agency is based on the principle of the equality of all its Members and shall pay due respect to the sovereign rights and competencies of its Members in performing its activities.

-4-

Article II

Objectives

The Agency shall promote the widespread and increased adoption and the sustainable use of all forms of renewable energy, taking into account:

a.) national and domestic priorities and benefits derived from a combined approach of renewable energy and energy efficiency measures, and

b.) the contribution of renewable energy to environmental preservation, through limiting pressure on natural resources and reducing deforestation, particularly tropical deforestation, desertification and biodiversity loss; to climate protection; to economic growth and social cohesion including poverty alleviation and sustainable development; to access to and security of energy supply; to regional development and to inter-generational responsibility.

Article III

Definition

In this Statute the term "renewable energy" means all forms of energy produced from renewable sources in a sustainable manner, which include, inter alia:

1. bioenergy;

-5-

2. geothermal energy;
3. hydropower;
4. ocean energy, including inter alia tidal, wave and ocean thermal energy;
5. solar energy; and
6. wind energy.

Article IV

Activities

A. As a centre of excellence for renewable energy technology and acting as a facilitator and catalyst, providing experience for practical applications and policies, offering support on all matters relating to renewable energy and helping countries to benefit from the efficient development and transfer of knowledge and technology, the Agency performs the following activities:

1. In particular for the benefit of its Members the Agency shall:
 - a.) analyse, monitor and, without obligations on Members' policies, systematise current renewable energy practices, including policy instruments, incentives,

- 6 -

investment mechanisms, best practices, available technologies, integrated systems and equipment, and success-failure factors;

b.) initiate discussion and ensure interaction with other governmental and non-governmental organisations and networks in this and other relevant fields;

c.) provide relevant policy advice and assistance to its Members upon their request, taking into account their respective needs, and stimulate international discussions on renewable energy policy and its framework conditions;

d.) improve pertinent knowledge and technology transfer and promote the development of local capacity and competence in Member States including necessary interconnections;

e.) offer capacity building including training and education to its Members;

f.) provide to its Members upon their request advice on the financing for renewable energy and support the application of related mechanisms;

g.) stimulate and encourage research, including on socio-economic issues, and foster research networks, joint research, development and deployment of technologies; and

-7-

h.) provide information about the development and deployment of national and international technical standards in relation to renewable energy, based on a sound understanding through active presence in the relevant fora.

2. Furthermore, the Agency shall disseminate information and increase public awareness on the benefits and potential offered by renewable energy.

B. In the performance of its activities, the Agency shall:

1. act in accordance with the purposes and principles of the United Nations to promote peace and international cooperation, and in conformity with policies of the United Nations furthering sustainable development;

2. allocate its resources in such a way as to ensure their efficient utilisation with a view to appropriately address all its objectives and perform its activities for achieving the greatest possible benefit for its Members and in all areas of the world, bearing in mind the special needs of the developing countries, and remote and isolated regions and islands;

3. cooperate closely and strive for establishing mutually beneficial relationships with existing institutions and organisations in order to avoid unnecessary duplication of work and build upon and make efficient and effective use of resources and on-going activities by governments, other organisations and agencies, which aim to promote renewable energy.

-8-

C. The Agency shall:

- 1. submit an annual report on its activities to its Members;**
- 2. inform Members about its policy advice after it was given; and**
- 3. inform Members about consultation and cooperation with and the work of existing international organisations working in this field.**

Article V

Work programme and projects

- A. The Agency shall perform its activities on the basis of the annual work programme, prepared by the Secretariat, considered by the Council and adopted by the Assembly.**
- B. The Agency may, in addition to its work programme, after consultation of its Members and, in case of disagreement, after approval by the Assembly, carry out projects initiated and financed by Members subject to the availability of non-financial resources of the Agency.**

-9-

Article VI

Membership

A. Membership is open to those States that are members of the United Nations and to regional intergovernmental economic integration organisations willing and able to act in accordance with the objectives and activities laid down in this Statute. To be eligible for membership to the Agency, a regional intergovernmental economic integration organisation must be constituted by sovereign States, at least one of which is a Member of the Agency, and to which its Member States have transferred competence in at least one of the matters within the purview of the Agency.

B. Such States and regional intergovernmental economic integration organisations shall become:

1. original Members of the Agency by having signed this Statute and having deposited an instrument of ratification;

2. other Members of the Agency by depositing an instrument of accession after their application for membership has been approved. Membership shall be regarded as approved if three months after the application has been sent to Members no disagreement has been expressed. In case of disagreement the application shall be decided on by the Assembly in accordance with Article IX paragraph H number 1.

C. In the case of any regional intergovernmental economic integration organisation, the organisation and its Member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Statute. The organisation and its Member States

-10-

shall not be entitled to exercise rights, including voting rights, under the Statute concurrently. In their instruments of ratification or accession, the organisations referred to above shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Statute. These organisations shall also inform the Depositary Government of any relevant modification in the extent of their competence. In the case of voting on matters within their competence, regional intergovernmental economic integration organisations shall vote with the number of votes equal to the total number of votes attributable to their Member States which are also Members of this Agency.

Article VII

Observers

A. Observer status may be granted by the Assembly to:

1. intergovernmental and non-governmental organisations active in the field of renewable energy;
2. Signatories that have not ratified the Statute; and
3. applicants for membership whose application for membership has been approved in accordance with Article VI paragraph B number 2.

B. Observers may participate without the right to vote in the public sessions of the Assembly and its subsidiary organs.

-11-

Article VIII

Organs

A. There are hereby established as the principal organs of the Agency:

- 1. the Assembly;**
- 2. the Council; and**
- 3. the Secretariat.**

B. The Assembly and the Council, subject to approval by the Assembly, may establish such subsidiary organs as they find necessary for the exercise of their functions in accordance with this Statute.

Article IX

The Assembly

- A. 1. The Assembly is the supreme organ of the Agency.**
- 2. The Assembly may discuss any matter within the scope of this Statute or relating to the powers and functions of any organ provided for in this Statute.**

- 12 -

3. On any such matter the Assembly may:

- a.) take decisions and make recommendations to any such organ; and
- b.) make recommendations to the Members of the Agency, upon their request.

4. Furthermore, the Assembly shall have the authority to propose matters for consideration by the Council and request from the Council and the Secretariat reports on any matter relating to the functioning of the Agency.

B. The Assembly shall be composed of all Members of the Agency. The Assembly shall meet in regular sessions which shall be held annually unless it decides otherwise.

C. The Assembly includes one representative of each Member. Representatives may be accompanied by alternates and advisors. The costs of a delegation's participation shall be borne by the respective Member.

D. Sessions of the Assembly shall take place at the seat of the Agency, unless the Assembly decides otherwise.

E. At the beginning of each regular session, the Assembly shall elect a President and such other officials as may be required, taking into account equitable geographic representation. They shall hold office until a new President and other officials are elected at the next

-13-

regular session. The Assembly shall adopt its rules of procedure in conformity with this Statute.

F. Subject to Article VI paragraph C, each Member of the Agency shall have one vote in the Assembly. The Assembly shall take decisions on questions of procedure by a simple majority of the Members present and voting. Decisions on matters of substance shall be taken by consensus of the Members present. If no consensus can be reached, consensus shall be considered achieved if no more than 2 Members object, unless the Statute provides otherwise. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless the Assembly by consensus of the Members present decides otherwise, which, if no consensus can be reached, shall be considered achieved if no more than 2 Members object. A majority of the Members of the Agency shall constitute a quorum for the Assembly.

G. The Assembly shall, by consensus of the Members present:

1. elect the members of the Council;
2. adopt at its regular sessions the budget and the work programme of the Agency, submitted by the Council, and have the authority to decide on amendments of the budget and the work programme of the Agency;
3. take decisions relating to the supervision of the financial policies of the Agency, the financial rules and other financial matters and elect the auditor;

-14-

4. approve amendments to this Statute;

5. decide on the establishment of subsidiary bodies and approve their terms of reference; and

6. decide on permission to vote in accordance with Article XVII paragraph A.

H. The Assembly shall by consensus of the Members present, which if no consensus can be reached shall be considered achieved if no more than 2 Members object:

1. decide, if necessary, on applications for membership;

2. approve the rules of procedure of the Assembly and of the Council, which shall be submitted by the latter;

3. adopt the annual report as well as other reports;

4. approve the conclusion of agreements on any questions, matters or issues within the scope of this Statute; and

5. decide in case of disagreement between its Members on additional projects in accordance with Article V paragraph B.

-15-

I. The Assembly shall designate the seat of the Agency and the Director-General of the Secretariat (hereinafter referred to as "Director-General") by consensus of the Members present, or, if no consensus can be reached, by a majority vote of two thirds of the Members present and voting.

J. The Assembly shall consider and approve as appropriate at its first session any decisions, draft agreements, provisions and guidelines developed by the Preparatory Commission in accordance with the voting procedures for the respective issue as outlined in Article IX paragraphs F to I.

Article X

The Council

A. The Council shall consist of at least 11 but not more than 21 representatives of the Members of the Agency, elected by the Assembly. The concrete number of representatives between 11 and 21 shall correspond to the rounded up equivalent of one third of the Members of the Agency to be calculated on the basis of the number of Members of the Agency at the beginning of the respective election for members of the Council. The members of the Council shall be elected on a rotating basis as laid down in the rules of procedure of the Assembly, with a view to ensuring effective participation of developing and developed countries and achieving fair and equitable geographical distribution and effectiveness of the Council's work. The members of the Council shall be elected for a term of two years.

-16-

B. The Council shall convene semi-annually and its meetings shall take place at the seat of the Agency, unless the Council decides otherwise.

C. The Council shall, at the beginning of each meeting for the duration until its next meeting, elect a Chairperson and such other officials from among its members as may be required. It shall have the right to elaborate its rules of procedure. Such rules of procedure have to be submitted to the Assembly for approval.

D. Each member of the Council shall have one vote. The Council shall take decisions on questions of procedure by a simple majority of its members. Decisions on matters of substance shall be taken by a majority of two thirds of its members. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless the Council, by a majority of two thirds of its members, decides otherwise.

E. The Council shall be responsible and accountable to the Assembly. The Council shall carry out the powers and functions entrusted to it under this Statute, as well as those functions delegated to it by the Assembly. In so doing, it shall act in conformity with the decisions and with due regard to the recommendations of the Assembly and assure their proper and continuous implementation.

F. The Council shall:

1. facilitate consultations and cooperation among Members;

-17-

2. consider and submit to the Assembly the draft work programme and the draft budget of the Agency;
3. approve arrangements for the sessions of the Assembly including the preparation of the draft agenda;
4. consider and submit to the Assembly the draft annual report concerning the activities of the Agency and other reports as prepared by the Secretariat according to Article XI paragraph E number 3 of this Statute;
5. prepare any other reports which the Assembly may request;
6. conclude agreements or arrangements with States, international organisations and international agencies on behalf of the Agency, subject to prior approval by the Assembly;
7. substantiate the work programme as adopted by the Assembly with a view to its implementation by the Secretariat and within the limits of the adopted budget;
8. have the authority to refer to the Assembly matters for its consideration; and
9. establish subsidiary organs, when necessary, in accordance with Article VIII paragraph B, and decide on their terms of reference and duration.

- 18 -

Article XI

The Secretariat

A. The Secretariat shall assist the Assembly, the Council, and their subsidiary organs in the performance of their functions. It shall carry out the other functions entrusted to it under this Statute as well as those functions delegated to it by the Assembly or the Council.

B. The Secretariat shall comprise a Director-General, who shall be its head and chief administrative officer, and such staff as may be required. The Director-General shall be appointed by the Assembly upon the recommendation of the Council for a term of four years, renewable for one further term, but not thereafter.

C. The Director-General shall be responsible to the Assembly and the Council, *inter alia* for the appointment of the staff as well as the organisation and functioning of the Secretariat. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff primarily from Member States and on as wide a geographical basis as possible, taking particularly into account the adequate representation of developing countries and with emphasis on gender balance. In preparing the budget the proposed recruitment shall be guided by the principle that the staff shall be kept to a minimum necessary for the proper discharge of the responsibilities of the Secretariat.

D. The Director-General or a representative designated by him or her shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly and of the Council.

-10-

E. The Secretariat shall:

1. prepare and submit to the Council the draft work programme and the draft budget of the Agency;
 2. implement the Agency's work programme and its decisions;
 3. prepare and submit to the Council the draft annual report concerning the activities of the Agency and such other reports as the Assembly or the Council may request;
 4. provide administrative and technical support to the Assembly, the Council and their subsidiary organs;
 5. facilitate communication between the Agency and its Members; and
 6. circulate the policy advice after it was given to the Members of the Agency in accordance with Article IV paragraph C number 2 and prepare and submit to the Assembly and the Council a report on its policy advice for each of their sessions. The report to the Council shall include also the planned policy advice in implementing the annual work programme.
- F. In the performance of their duties, the Director-General and the other members of the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other source external to the Agency. They shall refrain from any action that might reflect on their positions as international officers responsible only to the Assembly and the Council. Each**

-20-

Member shall respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director-General and the other members of the staff and shall not seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

Article XII

The budget

A. The budget of the Agency shall be financed by:

- 1. mandatory contributions of its Members, which are based on the scale of assessments of the United Nations, as determined by the Assembly;**
- 2. voluntary contributions; and**
- 3. other possible sources**

in accordance with the financial rules to be adopted by the Assembly by consensus, as laid down in Article IX paragraph G of this Statute. The financial rules and the budget shall secure a solid financial basis of the Agency and shall ensure the effective and efficient implementation of the Agency's activities, as defined by the work programme. Mandatory contributions will finance core activities and administrative costs.

B. The draft budget of the Agency shall be prepared by the Secretariat and submitted to the Council for examination. The Council shall either forward it to the Assembly with a recommendation for approval or return it to the Secretariat for review and re-submission.

-21-

C. The Assembly shall appoint an external auditor who shall hold office for a period of four years and who shall be eligible for re-election. The first auditor shall hold office for a period of two years. The auditor shall examine the accounts of the Agency and shall make such observations and recommendations as deemed necessary with respect to the efficiency of the management and the internal financial controls.

Article XIII

Legal personality, privileges and immunities

A. The Agency shall have international legal personality. In the territory of each Member and subject to its national legislation, it shall enjoy such domestic legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.

B. Members shall decide upon a separate agreement on privileges and immunities.

Article XIV

Relations With other organisations

Subject to the approval of the Assembly the Council shall be authorised to conclude agreements on behalf of the Agency establishing appropriate relations with the United Nations and any other organisations whose work is related to that of the Agency. The provisions of this Statute shall not affect the rights and obligations of any Member deriving from any existing international treaty.

-22-

Article XV

Amendments and withdrawal, review

A. Amendments to this Statute may be proposed by any Member. Certified copies of the text of any amendment proposed shall be prepared by the Director-General and communicated by him to all Members at least ninety days in advance of its consideration by the Assembly.

B. Amendments shall come into force for all Members:

1. when approved by the Assembly after consideration of observations submitted by the Council on each proposed amendment; and

2. after all the Members have consented to be bound by the amendment in accordance with their respective constitutional processes. Members shall express their consent to be bound by depositing a corresponding instrument with the Depository referred to in Article XX paragraph A.

C. At any time after five years from the date when this Statute takes effect in accordance with paragraph D of Article XIX, a Member may withdraw from the Agency by notice in writing to that effect given to the Depository referred to in Article XX paragraph A, which shall promptly inform the Council and all Members.

D. Such withdrawal shall take effect at the end of the year in which it is expressed. Withdrawal by a Member from the Agency shall not affect its contractual obligations

-23-

entered into pursuant to Article V paragraph B or its financial obligations for the year in which it withdraws.

Article XVI

Settlement of disputes

A. Members shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Statute by peaceful means in accordance with Article 2 paragraph 3 of the Charter of the United Nations and, to this end, shall seek a solution by the means indicated in Article 33 paragraph 1 of the Charter of the United Nations.

B. The Council may contribute to the settlement of a dispute by whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon the Members to a dispute to start the settlement process of their choice and recommending a time limit for any agreed procedure.

Article XVII

Temporary suspension of rights

A. Any Member of the Agency which is in arrears with its financial contributions to the Agency shall have no right to vote if its arrears reach or exceed the amount of its contributions for the two preceding years. However, the Assembly may permit this

-24-

Member to vote if it is convinced that the non-payment is due to circumstances beyond the Member's control.

B. A Member which has persistently violated the provisions of this Statute or of any agreement entered into by it pursuant to this Statute may be suspended from the exercise of the privileges and rights of membership by the Assembly acting by a two-thirds majority of the Members present and voting upon recommendation of the Council.

Article XVIII

Seat of the Agency

The seat of the Agency shall be determined by the Assembly at its first session.

Article XIX

Signature, ratification, entry into force and accession

A. This Statute shall be open for signature at the Founding Conference by all States that are members of the United Nations and regional intergovernmental economic integration organisations as defined in Article VI paragraph A. It shall remain open for signature until the date this Statute enters into force.

-25-

B. For States and regional intergovernmental economic integration organisations as defined in Article VI paragraph A having not signed this Statute, this Statute shall be open for accession after their membership has been approved by the Assembly in accordance with Article VI paragraph B number 2.

C. Consent to be bound by this Statute shall be expressed by depositing an instrument of ratification or accession with the Depository. Ratification of or accession to this Statute shall be effected by States in accordance with their respective constitutional processes.

D. This Statute shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the twenty-fifth instrument of ratification.

E. For States or regional intergovernmental economic integration organisations having deposited an instrument of ratification or accession after the entry into force of the Statute, this Statute shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the relevant instrument.

F. No reservations may be made to any of the provisions contained in this Statute.

Article XX

Depository, registration, authentic text

A. The Government of the Federal Republic of Germany is hereby designated as the Depository of this Statute and any instrument of ratification or accession.

-26-

B. This Statute shall be registered by the Depositary Government pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

C. This Statute, done in English, shall be deposited in the archives of the Depositary Government.

D. Duly certified copies of this Statute shall be transmitted by the Depositary Government to the governments of States and to the executive organs of regional intergovernmental economic integration organisations which have signed or have been approved for membership according to Article VI paragraph B number 2.

E. The Depositary Government shall promptly inform all Signatories to this Statute of the date of each deposit of any instrument of ratification and the date of entry into force of the Statute.

F. The Depositary Government shall promptly inform all Signatories and Members of the dates on which States or regional intergovernmental economic integration organisations subsequently become Members thereto.

G. The Depositary Government shall promptly send new applications for membership to all Members of the Agency for consideration in accordance with Article VI paragraph B number 2.

- -27-

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed this Statute.

DONE at Bonn, this 26th January 2009, in a single original, in the English language.

-27 a-

Declaration of the Conference Regarding Authentic Versions of the Statute

"Gathering in Bonn the 26th January 2009, the representatives of the invited States to the Founding Conference of the International Renewable Energy Agency have adopted the following declaration which shall form an integral part of the Statute:

The Statute of the International Renewable Energy Agency, signed on the 26th January 2009 in Bonn, including this declaration, shall also be authenticated in the official languages of the United Nations other than English, as well as in the language of the depositary, on the request of the respective Signatories. ⁽¹⁾⁽²⁾"

⁽¹⁾ The Conference notes that France has already sent to the depositary Government a French version of the Statute desiring the authentication of the Statute in the French language.

⁽²⁾ This declaration shall not be in conflict with the agreement on the working language of the Final Preparatory Conference in Madrid.

Ich bescheinige hiermit die Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit der Urschrift, die bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt worden ist.


I hereby certify that the foregoing text is a true copy, the original of which has been deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du texte original déposé auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Berlin, 12. März 2009

Berlin, 12th March 2009

Berlin, le 12 Mars 2009



Dr. Ludwig Biewer

Vortragender Legationsrat Erster Klasse

Leiter des Politischen Archivs des Auswärtigen Amts



U. Santini

TRADUZIONE NON UFFICIALE

*Traduzione*¹

**Statuto
dell'Agazia internazionale per le energie rinnovabili
(IRENA)**

Le Parti del presente Statuto,

desiderando promuovere la diffusione e un uso più ampi dell'energia rinnovabile in una prospettiva di sviluppo sostenibile,

ispirate dal fermo convincimento nelle enormi opportunità offerte dall'energia rinnovabile, a scopo di risoluzione e di graduale mitigazione dei problemi relativi alla sicurezza energetica e alla volatilità dei prezzi dell'energia,

convinte dell'importante ruolo che l'energia rinnovabile può svolgere nella riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera, contribuendo pertanto alla stabilizzazione del sistema climatico e consentendo un passaggio sostenibile, sicuro e gestibile a un'economia a bassa emissione di CO₂,

desiderando favorire il potenziale impatto positivo delle tecnologie correlate all'energia rinnovabile in termini di stimolo della crescita economica sostenibile e della creazione di posti di lavoro,

motivate dall'elevatissimo potenziale dell'energia rinnovabile nel fornire un accesso decentrato all'energia, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, e un accesso all'energia a regioni e isole isolate e remote,

preoccupate dalle gravi, potenziali implicazioni negative per la salute dell'utilizzo dei combustibili fossili e dell'impiego inefficiente della biomassa tradizionale,

convinte che l'energia rinnovabile, associata a una migliorata efficienza energetica, possa provvedere in misura crescente al previsto, notevole aumento dei bisogni energetici globali nei prossimi decenni,

affermando il proprio desiderio di istituire un'organizzazione internazionale per l'energia rinnovabile, che promuova la cooperazione tra i suoi membri, stabilendo inoltre una stretta collaborazione con le organizzazioni esistenti che promuovono l'utilizzo dell'energia rinnovabile,

convengono quanto segue:

Art. I Istituzione dell'Agazia

- A. Le parti del presente Statuto con il presente atto istituiscono l'Agazia internazionale per le energie rinnovabili (di seguito «l'Agazia») in conformità con i termini e le condizioni seguenti.

¹ Dal testo originale inglese.

Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

- B. L'Agenzia si basa sul principio dell'uguaglianza di tutti i propri Membri e sarà tenuta, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto dei diritti sovrani e delle competenze dei Membri medesimi.

Art. II Obiettivi

L'Agenzia promuoverà l'adozione accresciuta e generalizzata e l'utilizzo sostenibile di tutte le forme di energia rinnovabile, considerando:

- a) le priorità nazionali e interne e i vantaggi derivanti da un approccio combinato tra energia rinnovabile e misure di efficienza energetica, e inoltre
- b) il contributo dell'energia rinnovabile alla tutela dell'ambiente, con la limitazione della pressione sulle risorse naturali e la riduzione della deforestazione, segnatamente nelle zone tropicali, della desertificazione e la perdita di biodiversità; alla protezione del clima; alla crescita economica e alla coesione sociale, tra l'altro con la lotta alla povertà e lo sviluppo sostenibile; all'accesso alle risorse energetiche e alla sicurezza del loro approvvigionamento; allo sviluppo regionale e alla responsabilità tra le generazioni.

Art. III Definizione

Nel presente Statuto, si intendono per «energia rinnovabile» tutte le forme di energia prodotta in modalità sostenibile da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo:

1. la bioenergia;
2. l'energia geotermica;
3. l'energia idraulica;
4. l'energia dei mari, incluse, tra le altre, l'energia maremotrice, l'energia del moto ondoso e l'energia termica degli oceani;
5. l'energia solare; e
6. l'energia eolica.

Art. IV Attività

- A. In qualità di centro di eccellenza per la tecnologia correlata all'energia rinnovabile e fungendo da agente facilitatore e catalizzatore, capace di fornire esperienza in relazione ad applicazioni pratiche e politiche, di offrire supporto in tutte le questioni relative all'energia rinnovabile e di assistere i Paesi perché beneficino di uno sviluppo e di un trasferimento efficienti di conoscenze e tecnologie, l'Agenzia svolgerà le attività seguenti:

1. In particolare, a vantaggio dei suoi Membri, l'Agenzia dovrà:
 - a) analizzare, monitorare e, senza obblighi in relazione alle politiche dei Membri, sistematizzare le pratiche correnti in relazione all'energia rinnovabile, inclusi strumenti politici, incentivi, meccanismi di investimento, migliori pratiche, tecnologie disponibili, sistemi ed equipaggiamento integrati e fattori di successo-fallimento;

Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

- b) avviare la discussione e assicurare l'interazione con altre organizzazioni e reti governative e non governative in questo e in altri ambiti pertinenti;
 - c) fornire ai propri Membri, su richiesta, consulenza e assistenza strategiche adeguate, considerando le rispettive esigenze, e stimolare il dibattito internazionale sulla politica in materia di energia rinnovabile e sulle sue condizioni di riferimento;
 - d) migliorare le conoscenze e il trasferimento di tecnologia relativi all'energia rinnovabile e promuovere lo sviluppo di capacità e competenze locali negli Stati membri, incluse le necessarie interconnessioni;
 - e) mettere a disposizione dei propri Membri interventi di rafforzamento delle capacità, incluse la formazione e l'istruzione;
 - f) fornire ai propri Membri, su richiesta, una consulenza sui finanziamenti per l'energia rinnovabile e supportare l'applicazione dei meccanismi correlati;
 - g) stimolare e incoraggiare la ricerca, anche relativa a problemi socio-economici, e promuovere reti di ricerca, ricerche congiunte, sviluppo e implementazione di tecnologie; e
 - h) fornire informazioni sullo sviluppo e l'implementazione di standard tecnici nazionali e internazionali in relazione all'energia rinnovabile, basate su una solida comprensione derivata dalla presenza attiva in forum attinenti.
2. Inoltre, l'Agenzia divulgherà informazioni e provvederà alla sensibilizzazione del pubblico sui vantaggi e sul potenziale offerto dall'energia rinnovabile.
- B. Nell'esecuzione delle proprie attività, l'Agenzia dovrà:
1. agire in conformità con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite per promuovere la pace e la cooperazione internazionale, e in conformità con le politiche delle Nazioni Unite a sostegno dello sviluppo sostenibile;
 2. assegnare le proprie risorse in modo tale da assicurarne un impiego efficiente allo scopo di raggiungere in modo adeguato tutti i propri obiettivi e di svolgere le proprie attività, per ottenere il massimo vantaggio possibile per i propri Membri e in tutte le zone del mondo, tenendo presenti le speciali esigenze dei Paesi in via di sviluppo e delle regioni e isole remote e isolate;
 3. realizzare una stretta collaborazione e adoperarsi per stabilire relazioni reciprocamente proficue con le istituzioni e le organizzazioni esistenti, allo scopo di evitare superflue duplicazioni dell'attività e di impiegare in modo efficiente ed efficace le risorse e le iniziative già in corso da parte di governi, altre organizzazioni e agenzie, il cui obiettivo sia la promozione dell'energia rinnovabile.

Statuto dell'Agencia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

- C. L'Agencia dovrà:
1. inviare una relazione annuale sulle proprie attività ai Membri;
 2. informare i Membri, a consulenza avvenuta, della consulenza strategica fornita; e
 3. informare i Membri circa le attività svolte dalle organizzazioni internazionali esistenti attive in questo campo e circa le attività di consultazione e collaborazione con esse.

Art. V Programma di lavoro e progetti

- A. L'Agencia dovrà svolgere le proprie attività sulla base del programma di lavoro annuale, redatto dal Segretariato, esaminato dal Consiglio e adottato dall'Assemblea.
- B. L'Agencia può, in aggiunta al proprio programma di lavoro, previa consultazione dei Membri e, in caso di disaccordo, previa approvazione dell'Assemblea, svolgere progetti avviati e finanziati dai Membri, a condizione di disporre delle risorse non finanziarie necessarie.

Art. VI Membri

- A. L'ammissione è aperta agli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che intendano e siano in grado di agire in conformità con gli obiettivi e le attività di cui al presente Statuto. Per l'idoneità all'ammissione all'Agencia, un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica deve essere composta da Stati sovrani, almeno uno dei quali sia membro dell'Agencia; inoltre, i rispettivi Stati membri devono aver trasferito a essa competenza in almeno una delle questioni di cui si l'Agencia si occupa.
- B. Questi Stati e organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiranno lo status di:
1. Membri originali dell'Agencia, mediante sottoscrizione del presente Statuto e deposito di uno strumento di ratifica;
 2. altri Membri dell'Agencia, mediante deposito di uno strumento di adesione dopo l'approvazione della richiesta di adesione. L'ammissione all'Agencia sarà considerata come approvata in assenza di espresso rifiuto tre mesi dopo l'invio della richiesta ai Membri. In caso di disaccordo, della richiesta deciderà l'Assemblea in conformità all'articolo IX paragrafo H numero 1.
- C. Nel caso di un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto. L'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in parallelo i diritti conferiti dallo Statuto, inclusi i diritti di voto. Nei rispettivi strumenti di ratifica o adesione, le organizzazioni di cui sopra indicheranno il proprio livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Statuto. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Governo depositario di ogni modi-

Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

fica nella portata della loro competenza. Nel caso di voto su questioni rientranti nella rispettiva competenza, alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica spetterà esprimere un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai relativi Stati membri che siano anche Membri di codesta Agenzia.

Art. VII Osservatori

- A. Lo status di osservatore può essere concesso dall'Assemblea a:
1. organizzazioni intergovernative e non governative attive nel campo dell'energia rinnovabile;
 2. firmatari che non abbiano ratificato lo Statuto; e
 3. richiedenti la cui richiesta di ammissione sia stata approvata in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2.
- B. Gli osservatori possono partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni pubbliche dell'Assemblea e dei relativi organi sussidiari.

Art. VIII Organi

- A. Vengono con il presente atto costituiti come organi principali dell'Agenzia:
1. l'Assemblea;
 2. il Consiglio; e
 3. il Segretariato.
- B. L'Assemblea e il Consiglio, con l'approvazione dell'Assemblea, possono costituire gli organi sussidiari che ritengano necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, in conformità con il presente Statuto.

Art. IX L'Assemblea

- A.
1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Agenzia.
 2. L'Assemblea può discutere qualsiasi questione entro l'ambito del presente Statuto o relativa ai poteri e alle funzioni di qualsiasi organo previsto dallo Statuto medesimo.
 3. In merito alle questioni sopra citate l'Assemblea potrà:
 - a) deliberare e indirizzare raccomandazioni a qualsiasi di tali organi;
 - e
 - b) indirizzare raccomandazioni ai Membri dell'Agenzia, dietro loro richiesta.
 4. Inoltre, l'Assemblea avrà autorità per sottoporre questioni alla considerazione del Consiglio e per richiedere al Consiglio medesimo e al Segretariato relazioni su qualsiasi questione relativa al funzionamento dell'Agenzia.
- B. L'Assemblea sarà composta da tutti i Membri dell'Agenzia. L'Assemblea si riunirà in sessioni periodiche con frequenza annuale, salvo diversa decisione dell'Assemblea stessa.

Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

- C. L'Assemblea include un rappresentante per ogni Membro. I rappresentanti possono farsi assistere da supplenti e consulenti. I costi della partecipazione di una delegazione saranno a carico del rispettivo Membro.
- D. Le sessioni dell'Assemblea avranno luogo presso la sede dell'Agenzia, salvo diversa decisione dell'Assemblea medesima.
- E. All'inizio di ogni sessione ordinaria, l'Assemblea eleggerà un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari, tenendo in considerazione un'equa rappresentanza geografica. Questi soggetti rimarranno in carica fino all'elezione di un nuovo Presidente e di nuovi funzionari, in occasione della successiva sessione ordinaria. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno in conformità con il presente Statuto.
- F. In conformità all'articolo VI paragrafo C, ogni Membro dell'Agenzia disporrà di un voto nell'Assemblea. L'Assemblea deciderà in merito alle questioni procedurali a maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti. Le delibere su questioni di merito vengono adottate all'unanimità dei Membri presenti. Si intenderà raggiunta l'unanimità, in subordine, qualora non venga fatta obiezione da parte di più di due Membri, salvo diversa disposizione dello Statuto. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest'ultima sarà comunque considerata come questione di merito salvo l'Assemblea decida diversamente, all'unanimità dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di più di due Membri. La maggioranza dei Membri dell'Agenzia costituisce il quorum richiesto per l'Assemblea.
- G. L'Assemblea, all'unanimità dei Membri presenti:
1. elegge i membri del Consiglio;
 2. approva, nel corso delle sessioni ordinarie, il bilancio e il programma di lavoro dell'Agenzia, come trasmessi dal Consiglio, e dispone dell'autorità per decidere su modifiche al bilancio e al programma di lavoro dell'Agenzia;
 3. delibera circa la supervisione delle politiche finanziarie dell'Agenzia, le regole finanziarie e altre questioni finanziarie, ed elegge il revisore;
 4. approva le modifiche al presente Statuto;
 5. decide sull'istituzione di organismi sussidiari e ne approva il mandato; e
 6. decide in merito all'autorizzazione a votare in conformità all'articolo XVII paragrafo A.
- H. L'Assemblea, all'unanimità dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di più di due Membri:
1. decide, se necessario, sulle richieste di ammissione;
 2. approva il regolamento interno dell'Assemblea e del Consiglio, come trasmesso da quest'ultimo;
 3. approva la relazione annuale nonché le altre relazioni;

Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

4. approva la conclusione di accordi su qualsiasi questione, circostanza o problematica entro l'ambito del presente Statuto; e
 5. decide, in caso di disaccordo tra i suoi membri, sui progetti aggiuntivi in conformità all'articolo V paragrafo B.
- I. L'Assemblea determinerà la sede dell'Agenzia e nominerà il Direttore generale del Segretariato (di seguito, il «Direttore generale») all'unanimità dei Membri presenti, o, in subordine, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.
- J. Nel corso della sua prima sessione l'Assemblea dovrà considerare e approvare, se del caso, decisioni, progetti di accordi, disposizioni e linee guida elaborati dalla Commissione preparatoria, in conformità con le procedure di voto per la presentazione delle medesime, come indicato nell'articolo IX paragrafi F-I.

Art. X Il Consiglio

- A. Il Consiglio sarà composto da almeno 11 e da non più di 21 rappresentanti dei Membri dell'Agenzia, eletti dall'Assemblea. Il numero effettivo dei rappresentanti sarà pari all'equivalente, arrotondato per eccesso, di un terzo dei Membri dell'Agenzia, da calcolarsi sulla base del numero dei Membri dell'Agenzia all'inizio dell'elezione dei membri del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti a rotazione, come previsto dal regolamento interno dell'Assemblea, allo scopo di assicurare l'effettiva partecipazione dei Paesi industrializzati e in via di sviluppo e la realizzazione di una distribuzione geografica equa e corretta, nonché l'efficienza dell'attività del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti per un mandato di due anni.
- B. Il Consiglio si riunirà con frequenza semestrale, presso la sede dell'Agenzia, salvo diversa decisione del Consiglio medesimo.
- C. Il Consiglio dovrà eleggere tra i propri membri, all'inizio di ogni riunione e fino alla successiva, un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari. Esso avrà facoltà di elaborare il proprio regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere trasmesso all'Assemblea per l'approvazione.
- D. Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto. Il Consiglio deciderà sulle questioni procedurali a maggioranza semplice dei propri membri. Le decisioni sulle questioni di merito sono prese a maggioranza di due terzi dei membri. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest'ultima sarà considerata come di merito, salvo il Consiglio, a maggioranza di due terzi dei propri membri, decida altrimenti.
- E. Il Consiglio sarà responsabile nei confronti dell'Assemblea e risponderà a essa. Il Consiglio eserciterà poteri e funzioni a esso affidati ai sensi del presente Statuto, nonché le funzioni a esso delegate dall'Assemblea. Nell'esercizio di tali poteri e funzioni, agirà in conformità con le decisioni dell'Assemblea, tenendone in debita considerazione le raccomandazioni, nonché assicurandone l'attuazione corretta e costante.

Statuto dell' Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

F. Il Consiglio:

1. promuove le consultazioni e la collaborazione tra i Membri;
2. considera e trasmette all'Assemblea il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell' Agenzia;
3. approva le disposizioni relative alle sessioni dell'Assemblea, inclusa la preparazione del progetto di ordine del giorno;
4. considera e trasmette all'Assemblea il progetto di relazione annuale relativa alle attività dell' Agenzia e le altre relazioni preparate dal Segretariato, in conformità con l'articolo XI paragrafo E numero 3, del presente Statuto;
5. redige qualsivoglia altra relazione che l'Assemblea possa richiedere;
6. conclude accordi o intese con Stati, organizzazioni internazionali e agenzie internazionali in nome e per conto dell' Agenzia, previa approvazione dell'Assemblea;
7. giustifica il programma di lavoro adottato dall'Assemblea, perché venga attuato dal Segretariato, entro i limiti del bilancio approvato;
8. dispone dell'autorità per deferire questioni all'attenzione dell'Assemblea; e
9. istituisce organi sussidiari, se del caso, in conformità con l'articolo VIII paragrafo B, e decide sul relativo mandato e sulla loro durata.

Art. XI Il Segretariato

- A. Il Segretariato assisterà l'Assemblea, il Consiglio e i relativi organi sussidiari nello svolgimento delle loro funzioni. Eserciterà le altre funzioni a esso affidate ai sensi del presente Statuto, nonché le funzioni delegate al Segretariato medesimo dall'Assemblea o dal Consiglio.
- B. Il Segretariato includerà un Direttore generale, che ne sarà capo e funzionario amministrativo più elevato in grado, e il personale necessario. Il Direttore generale sarà nominato dall'Assemblea dietro raccomandazione del Consiglio, per un mandato di quattro anni, rinnovabile solo una volta per altri quattro anni.
- C. Il Direttore generale sarà responsabile di fronte all'Assemblea e al Consiglio, tra le altre cose, della nomina del personale nonché dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato. Da considerarsi primariamente, ai fini dell'assunzione del personale e della determinazione delle condizioni di servizio, sarà l'esigenza di garantire i più elevati standard di efficienza, competenza e integrità. La dovuta considerazione sarà prestata all'importanza di selezionare il personale principalmente dagli Stati membri e con una diffusione geografica quanto più ampia possibile, considerando in particolare l'adeguata rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo e ponendo l'accento sull'equilibrio di genere.

Nel preparare il bilancio, il principio alla base delle assunzioni proposte sarà il mantenimento del personale al minimo indispensabile per un adeguato svolgimento delle responsabilità del Segretariato.

Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

- D. Il Direttore generale, o un rappresentante da questi incaricato, parteciperà, senza diritto di voto, a tutte le sessioni dell'Assemblea e del Consiglio.
- E. Il Segretariato:
1. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell'Agenzia;
 2. mette in atto il programma di lavoro dell'Agenzia e le sue decisioni;
 3. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di relazione annuale relativa alle attività dell'Agenzia e le altre relazioni eventualmente richieste dall'Assemblea o dal Consiglio;
 4. fornisce assistenza tecnica e amministrativa all'Assemblea, al Consiglio e ai relativi organi sussidiari;
 5. facilita la comunicazione tra l'Agenzia e i suoi Membri; e
 6. trasmette con regolarità la consulenza strategica fornita ai Membri dell'Agenzia in conformità all'articolo IV paragrafo C numero 2, e prepara e trasmette all'Assemblea e al Consiglio una relazione sulla consulenza strategica prestata per ogni loro sessione. La relazione al Consiglio includerà inoltre la consulenza strategica programmata nell'attuazione del programma di lavoro annuale.
- F. Nello svolgimento dei loro doveri, il Direttore generale e gli altri membri del personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità estranea all'Agenzia. Si astengono da qualsiasi azione che possa avere ripercussioni sulle loro posizioni in qualità di funzionari internazionali responsabili solo nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio. Ogni Membro rispetterà il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore generale e degli altri membri del personale e non cercherà di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilità.

Art. XII Il bilancio

- A. Il bilancio dell'Agenzia sarà finanziato come segue:
1. contributi obbligatori dei suoi Membri, basati sulla tabella delle quote delle Nazioni Unite, come determinati dall'Assemblea;
 2. contributi volontari; e
 3. altre possibili fonti di finanziamento
- in conformità con le norme finanziarie da adottarsi dall'Assemblea all'unanimità, come disposto dall'articolo IX paragrafo G del presente Statuto. Le norme finanziarie e il bilancio dovranno assicurare all'Agenzia una solida base finanziaria e l'effettiva ed efficace attuazione delle sue attività, come definite dal programma di lavoro. I contributi obbligatori andranno a finanziare le attività principali e i costi amministrativi.
- B. Il progetto di bilancio dell'Agenzia sarà redatto dal Segretariato e trasmesso al Consiglio per essere esaminato. Il Consiglio lo trasmetterà all'Assemblea con una raccomandazione di approvazione o lo restituirà al Segretariato perché venga rivisto e ripresentato.

Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

- C. L'Assemblea dovrà nominare un revisore contabile esterno che resterà in carica per un periodo di quattro anni e potrà essere eletto una seconda volta. Il primo revisore resterà in carica per un periodo di due anni. Il revisore esaminerà la situazione contabile dell'Agenzia e avanzerà le osservazioni e le raccomandazioni che riterrà necessarie in relazione all'efficienza della gestione e ai controlli finanziari interni.

Art. XIII Personalità giuridica, privilegi e immunità

- A. L'Agenzia ha personalità giuridica internazionale. Nel territorio di ogni Membro e in conformità con la rispettiva normativa nazionale, l'Agenzia godrà della capacità giuridica nazionale necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni e la realizzazione dei propri scopi.
- B. I Membri decideranno, mediante accordo separato, in merito a privilegi e immunità.

Art. XIV Relazioni con altre organizzazioni

A condizione dell'approvazione dell'Assemblea, il Consiglio sarà autorizzato a concludere, in nome e per conto dell'Agenzia, accordi che stabiliscano adeguate relazioni con le Nazioni Unite e con qualsivoglia altra organizzazione la cui attività sia correlata con quella dell'Agenzia. Le disposizioni del presente Statuto non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti da qualsivoglia trattato internazionale.

Art. XV Modifiche e ritiro, revisione

- A. Modifiche a questo Statuto possono essere proposte da qualsiasi Membro. Copie autentiche del testo di qualsiasi modifica proposta saranno redatte dal Direttore generale e da lui trasmesse a tutti i Membri, almeno novanta giorni prima della sua presentazione all'attenzione dell'Assemblea.
- B. Le modifiche entreranno in vigore per tutti i Membri:
1. quando approvate dall'Assemblea, dopo aver considerato le osservazioni trasmesse dal Consiglio su ogni modifica proposta; e
 2. dopo che tutti i Membri abbiano consentito a essere vincolati dalla modifica in conformità con le rispettive procedure costituzionali. I Membri esprimeranno il proprio consenso a essere vincolati depositando lo strumento corrispondente presso il Depositario di cui all'articolo XX paragrafo A.
- C. In qualsiasi momento dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, in conformità con l'articolo XIX paragrafo D, un Membro può ritirarsi dall'Agenzia dandone comunicazione in forma scritta al Depositario di cui all'articolo XX paragrafo A, che dovrà senza ritardo informare il Consiglio e tutti i Membri.

Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

- D. Tale ritiro sarà efficace dal termine dell'anno in cui avvenga. Il ritiro da parte di un Membro dall'Agenzia non avrà effetto sugli obblighi contrattuali del medesimo di cui all'articolo V paragrafo B o sui suoi obblighi finanziari per l'anno del ritiro.

Art. XVI Composizione delle controversie

- A. I Membri dovranno comporre qualsiasi controversia tra loro in relazione all'interpretazione o all'applicazione di questo Statuto con mezzi pacifici, in conformità all'articolo 2 paragrafo 3 dello Statuto delle Nazioni Unite e, a questo scopo, dovranno ricercare una soluzione tramite i mezzi di cui all'articolo 33 paragrafo 1 dello Statuto delle Nazioni Unite.
- B. Il Consiglio può contribuire alla composizione di una controversia in qualsiasi modalità ritenga appropriata, inclusa l'offerta della propria assistenza, l'invito ai Membri coinvolti ad avviare una procedura di composizione a loro scelta e la raccomandazione di un limite di tempo per qualsiasi procedura concordata.

Art. XVII Sospensione temporanea dei diritti

- A. Qualsiasi Membro dell'Agenzia che sia in arretrato rispetto ai contributi finanziari da lui dovuti all'Agenzia non avrà diritto di voto qualora il ritardo raggiunga o ecceda l'importo dei contributi da lui dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, l'Assemblea può consentire al suddetto Membro di votare qualora ritenga che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze di forza maggiore.
- B. Un Membro che violi costantemente le disposizioni di questo Statuto o di qualsiasi accordo da esso concluso ai sensi dello Statuto medesimo può essere sospeso temporaneamente dall'esercizio dei privilegi e dei diritti spettanti ai Membri da parte dell'Assemblea, che deliberi a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti, dietro raccomandazione del Consiglio.

Art. XVIII Sede dell'Agenzia

La sede dell'Agenzia sarà determinata dall'Assemblea nel corso della sua prima sessione.

Art. XIX Firma, ratifica, entrata in vigore e adesione

- A. Il presente Statuto sarà aperto alla firma nel corso della Conferenza istitutiva da parte di tutti gli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e delle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica, come definito nell'articolo VI paragrafo A. Rimarrà aperto alla firma fino alla data della sua entrata in vigore.
- B. Per gli Stati e le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica, come definiti nell'articolo VI paragrafo A, che non abbiano sottoscritto il presente Statuto, esso sarà aperto all'adesione dopo l'approva-

Statuto dell'Agencia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

zione dell'adesione medesima a opera dell'Assemblea, in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2.

- C. Il consenso a essere vincolato dal presente Statuto sarà espresso mediante deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il Depositario. La ratifica o l'adesione al presente Statuto sarà attuata dagli Stati in conformità con le rispettive procedure costituzionali.
- D. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito del venticinquesimo strumento di ratifica.
- E. Per gli Stati o le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che abbiano depositato uno strumento di ratifica o di adesione dopo l'entrata in vigore dello Statuto, quest'ultimo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito del relativo strumento.
- F. Le disposizioni del presente Statuto non possono essere oggetto di riserve.

Art. XX Depositario, registrazione, testo autentico

- A. Il governo della Repubblica federale di Germania è designato come Depositario del presente Statuto e di qualsiasi strumento di ratifica o adesione.
- B. Il presente Statuto sarà registrato dal Governo depositario in conformità con l'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
- C. Il presente Statuto, redatto in inglese, sarà depositato negli archivi del Governo depositario.
- D. Copie debitamente autenticate del presente Statuto saranno trasmesse dal Governo depositario ai governi degli Stati e agli organi esecutivi delle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che abbiano sottoscritto lo Statuto o la cui ammissione sia stata approvata in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2.
- E. Il Governo depositario dovrà senza ritardo informare tutti i firmatari del presente Statuto della data di deposito di ogni strumento di ratifica e della data di entrata in vigore dello Statuto.
- F. Il Governo depositario dovrà senza ritardo informare tutti i firmatari e i Membri delle date nelle quali gli Stati o le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiscano lo status di Membri.
- G. Il Governo depositario dovrà senza ritardo inviare nuove richieste di adesione a tutti Membri i dell'Agencia, perché siano esaminate in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2.

In fede, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Statuto.

Fatto a Bonn, il 26 gennaio 2009, in un unico esemplare in lingua inglese.

